



SENTENZA - 89/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere- relatore**

dr. Gianpiero Madeo **Primo Referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24043** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **51248**, reso per l'esercizio finanziario **2018** da

Francesco Torelli, in qualità di "consegnatario di beni mobili" in servizio presso il Comune di Lapedona (FM);

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l'assistenza della segretaria dott. ssa Francesca Storari, il relatore dott. Federico Lorenzini ed il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo; non comparso il sig. Torelli.

FATTO

1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell'esame della documentazione depositata da Torelli

	Francesco, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di	
	Lapedona.	
	2. Con la relazione d'irregolarità n. 778/2025 il magistrato istruttore ha	
	riferito che il conto in oggetto è stato depositato presso questa Sezione,	
	tramite l'applicativo SIRECO, in data 14/11/2022, in ritardo rispetto al	
	termine di legge.	
	Il conto risulta firmato dal consegnatario Torelli e reca il visto di	
	regolarità, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.	
	3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo all'obbligo della	
	resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il	
	magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti	
	locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale	
	per il <i>"tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico</i>	
	<i>denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro</i>	
	<i>che s'ingeriscano negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti"</i> .	
	La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla	
	"gestione" (non solo alla "custodia" o "consegna") e, dall'altro lato, ai	
	"beni" degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di	
	ampia portata.	
	Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia,	
	principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia	
	siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte	
	dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez.	
	Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).	
	Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la	
	2	

giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

4. Esaminando il conto, dopo aver rilevato che esso è stato redatto su modello non conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996), il magistrato istruttore ha evidenziato la mancanza dei relativi presupposti di ammissibilità, considerato che il consegnatario Torelli s’è limitato ad elencare 28 beni (arredi, attrezzature, veicoli vari) ordinariamente in uso al Settore di pertinenza, rimasti sostanzialmente invariati durante l’anno.

Pertanto, il magistrato istruttore ha affermato che: “Non si ravvisano gli elementi correlati all’avvenuta gestione di un magazzino e di tutte le operazioni di carico/scarico ad esso connesse, ossia dei presupposti che obbligano alla resa del conto il consegnatario di beni con debito di custodia”, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza (sentenze: n. 313/2020 della Sez. Calabria, n. 217/2018 della Sez. Veneto, n. 102/2015 della Sez. Abruzzo e molte altre).

5. All’odierna udienza, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il conto reso da Torelli Francesco, in qualità di “consegnatario di beni mobili” del Comune di Lapedona (FM) per l’esercizio finanziario 2018.

2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è

improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, *“non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”*.

Inoltre, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: “I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, che, invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con “debito di custodia”.

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle

	esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le	
	correlate periodicità di approvvigionamento.	
	Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi,	
	per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare	
	il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe	
	ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di	
	continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e	
	propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e,	
	dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio	
	di conto.	
	I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte	
	operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario	
	funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto	
	giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione	
	amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria	
	sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).	
	In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di	
	custodia" si caratterizza, quindi, con riferimento a gestioni tipicamente	
	di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze	
	finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con	
	configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso	
	"obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna.	
	3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati	
	nell'elenco (lista- inventario) fossero in uso continuativo all'Ufficio e	
	non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.	
	5	

	Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati	
	non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in	
	conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.	
	Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario Torelli	
	Francesco un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia”,	
	venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto	
	giudiziale.	
	Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato	
	improcedibile.	
	Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio	
	limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a	
	pronunzia sulle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del giudizio	
	di conto riguardante Torelli Francesco , consegnatario di beni mobili in	
	servizio presso il Comune di Lapedona (FM) nell’esercizio finanziario	
	2018.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Federico Lorenzini	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 08/04/2026 Il funzionario amministrativo Dott.ssa Francesca Storari (f.to digitalmente)	
	6	